

WEBINAR AODV²³¹

*Gli adeguati assetti organizzativi
nel contesto della normativa sulla crisi di impresa
e del D.Lgs. 231/2001*

Mercoledì, 17 novembre 2021

Inquadramento Normativo delle procedure di allerta e indicatori della crisi d'impresa.

1. Obiettivi della riforma,
2. Definizione di «*crisi*» d'impresa,
3. Prevedere la «*crisi*»: la dimensione finanziaria e la continuità aziendale,
4. Gli indicatori di allerta.
5. Gli obblighi di segnalazione a carico degli organi della governance

Dott. Daniele Bernardi, Studio **Bernardi** & Associati, Milano

Inquadramento normativo, evoluzione

2014, 2015	Framework normativo europeo: Regolamento UE 2015/848, Raccomandazione 2014/135/EE con l'obiettivo di: <i>garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale.</i>
2016	Su iniziativa del Governo, viene costituita una commissione tecnica (c.d. Commissione Rordorf), con il compito di predisporre una proposta organica di riforma in materia di crisi d'impresa ed insolvenza in sostituzione del R.D. 16.3.1942, n. 267 (LF), della Legge 27.01.2012, n. 3 (Sovraindebitamento), nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle norme del codice civile.
2017	La Commissione Rordorf conclude il suo lavoro ed il Parlamento approva il progetto del disegno di legge dal titolo " <i>Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza</i> " (DDL n. 3671-bis poi diventato DDL S. n. 2681 dopo da definitiva approvazione delle commissioni al Senato). Il 19.10.2017 il progetto di legge viene definitivamente approvato con la Legge n. 155/2017 (G.U. 30.10.2017).
2018	La commissione governativa (c.d. <i>Commissione Rordorf 2</i>) completa i lavori con tre proposte di decreti delegati dal titolo II " <i>Codice della crisi e l'insolvenza</i> ", " <i>Proposta di modifiche al codice civile</i> " e " <i>Disposizioni per l'attuazione del Codice della crisi e dell'insolvenza</i> ".
2019	E' promulgato il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»: immediatamente in vigore per quanto riguarda le modifiche al codice civile.
2020, 2021	Provvedimenti di rettifica dell'articolato legislativo e differimento di entrata in vigore delle norme che qui interessano, dopo un primo rinvio (procedure di allerta, titolo II del D.lgs.), al 31/12/2023.

Inquadramento normativo, a chi si applicano le procedure dell'allerta

Debitori che svolgono attività imprenditoriale

purché

- Non «grandi imprese»
- Non «gruppi di rilevante dimensione»
- Non società con azioni quotate in mercati regolamentati
- Non società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (art. 2 bis reg. emittenti)
- Non banche, capogruppo o componenti di gruppo bancario
- Non intermediari ex art. 106 TUB
- Non istituti di moneta elettronica o di pagamento
- Non fondi comuni di investimento, succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi
- Non depositari centrali
- Non fondazioni bancarie
- Non fondi pensione
- Non imprese di assicurazione o riassicurazione
- Non fiduciarie
- Non società di revisione
- Non imprese già soggette ad una procedura di regolazione crisi

Inquadramento Normativo delle procedure di allerta e indicatori della crisi d'impresa.

1. Obiettivi della riforma

Obiettivi della riforma

Sul piano giuridico, ogni impresa è chiamata a dotarsi di un apposito sistema di regole, procedure e risorse, in sintesi una “**corporate governance**” che garantisca la prevenzione, il monitoraggio e la gestione di differenti tipologie di rischio aziendale.

Anche sulla spinta del legislatore europeo, nel panorama dei rischi aziendali si è reso necessario (**obbligatorio**) gestire, legalmente e specificatamente, un ulteriore rischio: il c.d. rischio di “**crisi aziendale**”, che può portare al suo estremo l’insolvenza dell’impresa.

Il titolo II del Codice della crisi d’impresa persegue la finalità di anticipare quanto più possibile l’emersione della crisi di impresa, ai fini di una sua tempestiva gestione e, se possibile, soluzione.

A tale fine sono istituiti **specifici obblighi** in capo non solo agli organi di gestione, ma anche agli organi di controllo, ai revisori contabili ed alle società di revisione (obblighi organizzativi, obblighi di monitoraggio e segnalazione).

Obiettivo della riforma della disciplina della crisi d'impresa e insolvenza

L'obiettivo della riforma sulla crisi d'impresa e dell'insolvenza (*Artt. 1 e 2 e da 12 a 25*), è dunque quello di normare una logica di prevenzione e d'intervento precoce (*early warning*) volto ad evitare il depauperamento dei valori aziendali con lo scopo di tutelare maggiormente il complesso dei portatori d'interesse dell'impresa e favorire il recupero della continuità aziendale.

In altre parole perfezionare i processi di gestione delle patologie aziendali, consentendo alle imprese di ristrutturarsi celermente e proseguire l'attività.

Come?

Obiettivi della riforma

Come?

In primis «**imporre**» alle imprese l'adozione di

«assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale(*)»

(*) nuovo Art. 2086 c.c. (v. Art. 375, 377 D.Lgs. 14/2019)

Concetto già noto e consolidato nella dottrina aziendalistica da oltre 30 anni e, nel Codice civile, almeno dal 2003

Obiettivi della riforma

Perché?

- Esigenza di vigilanza continua, in chiave predittiva, la visione prospettica (*forward looking*), perchè
- Il pericolo, molto sentito dal legislatore, derivato dall'esperienza, è quello di contenere:

l'inerzia, il ritardo, per evitare/limitare le conseguenze di quanto è accaduto sino ad oggi:

- Ritardi sistemici e generalizzati nel rilevare problemi di continuità aziendale,
- Le procedure di composizione delle crisi hanno dato risultati deludenti soprattutto nell'ottica di soddisfacimento del ceto creditorio,
- Costi delle procedure sono ritenuti – dal legislatore - sproporzionati,
- Interessi erariali e previdenziali costantemente eccessivamente penalizzati.

Obiettivi della riforma

Come:

1. La valutazione del rischio

- identificazione e valutazione dei rischi (risk approach), con modalità adeguata alle dimensioni e caratteristiche, anche organizzative, della società, (obiettivi minimi: i efficienza operativa (controllo di gestione); *ii* adeguatezza informativa (controllo amministrativo-contabile); *iii* conformità alla normativa (compliance)),

2. Il principio di proporzionalità

- i sistemi organizzativi e di controllo devono essere proporzionali (principio di proporzionalità) alla concreta situazione aziendale in termini di organizzazione, sistema di governance, dimensioni e complessità dell'attività, andamento e grandezze economiche, patrimoniali, finanziarie,

3. Il principio di materialità

- assume rilievo anche il principio di significatività nell'accezione di cui al principio di revisione ISA Italia 320. Nella progettazione del sistema si dovrà avere riguardo alla rilevanza – in termini d'impatto economico – patrimoniali e di frequenza dei rischi aziendali, siano essi considerati singolarmente o in forma aggregata, che rappresentano i fattori per decidere dove intervenire in via prioritaria.

Inquadramento Normativo delle procedure di allerta e indicatori della crisi d'impresa.

2. Definizione di «*crisi*» d'impresa.

Definizione di crisi

- Cosa significa CRISI in termini giuridici?
- Nel diritto societario (libro V Codice civile) non si menziona la parola «CRISI».

Definizione di crisi

Non è presente nel codice civile una chiara definizione di crisi salvo non si voglia considerare il riferimento al capitale per le S.p.A. e S.r.L. «*riduzione del capitale per perdite*» o «*riduzione del capitale al di sotto del minimo legale*» (rinvio al codice civile artt. 2446 e 2447 - per spa- artt. 2482 bis e 2482 ter - per S.r.l.), come richiamo allo stato di «Crisi» che comunque fa riferimento a una dimensione «*patrimoniale e economica*» del problema e non, come attuale e in linea con le moderne teorie aziendalistiche, alla dimensione «*finanziaria*» che ha impatti immediati sulla continuità aziendale.

Definizione di crisi:

La definizione legale, ora, (Art. 2 D.Lgs, 14/2019, nel seguito CCII):

«lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.»

Definizione d'insolvenza:

(Art. 2 D.Lgs, 14/2019):

«Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»

Dunque:

➤ per stato d'insolvenza si intende l'impossibilità, manifesta e **irreversibile**, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e, conseguentemente, di garantire, nel caso delle imprese, il mantenimento della continuità aziendale.

Definizione di crisi

Pur mantenendosi fermo il riferimento alla adeguatezza degli assetti, la riforma ha quindi introdotto ulteriori **obblighi/obiettivi**:

- Capacità di rilevazione tempestiva di indicatori di crisi di impresa,
- Capacità di rilevazione tempestiva di minacce o perdita della continuità aziendale,
- Attivazione, senza indugio, nell'adottare ed attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
- Come visto il **legislatore teme i ritardi** e ha specificato molto bene il richiamo alla tempestività e alla assenza di indugi,

In quest'ambito i **concetti aziendalistici prendono il sopravvento rispetto a quelli giuridici**, la dimensione finanziaria prevale su quella economica (*inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*).

Inquadramento Normativo delle procedure di allerta e indicatori della crisi d'impresa.

3. Prevedere la «*crisi*»: la dimensione finanziaria e la continuità aziendale.

Prevedere la «*crisi*»

Prevedere la crisi è un problema che gli studiosi, le scienze aziendalistiche, hanno sempre considerato.

Già Cesare Beccaria (nel 1764) si poneva il problema:

«Al provvido legislatore basterebbe la sola buona volontà per dettare una disciplina giuridica sul fallimento idonea a salvaguardare le ragioni del credito e reprimere comportamenti illeciti. Ciò tuttavia purché la normativa sia preceduta da un'efficace riforma economica, che porti maggiore sicurezza nelle contrattazioni e operi in funzione preventiva degli stessi fallimenti».

Prevedere si, dunque, (vedremo dopo come)

Prevedere la «*crisi*»

Gli studi aziendalistici:

Modelli predittivi delle probabilità d'insolvenza, tecniche di scoring, di rating?

Lo scopo di queste tecniche è quello di ottenere una previsione delle insolvenze mediante metodologie statistico-matematiche. Per ottenere tale analisi predittiva, vengono utilizzati normalmente alcuni indici di bilancio significativi ai quali viene attribuito un peso diverso per ottenere un risultato considerato indicativo della capacità dell'azienda a mantenere gli equilibri economico-patrimoniale-finanziario:

- Z-score di Altman (1968), Hopwood (1994), Foster, (1998), analisi sintetica equilibrio finanziario di una azienda e la sua probabilità di default,
- EM score, derivato dallo ZZ-score che valuta il debito - per trend su più esercizi -
- valutazione del debito, (DBA, debt score assessment, indice fondo centrale garanzia, FCG),
- Rating, Basilea ...2...3...
- Tecniche di management: Balance scorecard (Kaplan e Norton, anni '90, nella misura in cui la misurazione delle performance storiche sono integrate con indicatori futuri di performance),

.... Efficaci? Utili ai fini di cui discorriamo?

Prevedere la «*crisi*», la dimensione finanziaria e la continuità aziendale

Le scelte del codice CCII:

Nel Codice della crisi d'impresa sono, invece, state privilegiate in via primaria norme di *early warning*:

- Gli organi della governance hanno l'obbligo di monitorare nel continuo indicatori d'insolvenza, con l'utilizzo **di indicatori previsionali (uno, privilegiato, efficace)** e, in subordine, indici di bilancio, che la scienza aziendalistica ha elaborato e via via affinato nel tempo e in grado di **dare evidenza della sostenibilità prospettica del debito e della situazione economico-finanziaria dell'impresa** (delega al CNDCEC per definizione indicatori e indici).
- Non ci si accontenta più (e non poteva essere diversamente) del monitoraggio dell'andamento economico e del suo impatto sul patrimonio netto (di cui agli artt. 2446, 2447 e 2482 bis e ter cod. civ.), ma la preservazione della continuità diviene elemento decisivo in chiave di sostenibilità del debito.
- Sotto questo profilo gli indicatori più efficaci per valutare la capacità di adempimento e la continuità aziendale **sono quelli di natura finanziaria**: la corretta gestione della dimensione finanziaria consente, con un buon grado di approssimazione, di valutare la capacità dell'impresa di permanere sul mercato preservando la continuità aziendale.
- L'allerta è vista non solo come ricorso tempestivo ai rimedi per la gestione della crisi, ma anche, dal lato degli stakeholders, *quale sistema normativo di protezione*.

Prevedere la «*crisi*», la dimensione finanziaria e la continuità aziendale

I riferimenti (Codice civile, OIC 11, IAS 1)

Continuità aziendale/NON continuità:

- La valutazione delle voci deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (2323 bis Codice civile, Principio OIC 11),
- Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio (IAS 1, par. 26).

Che devono sposarsi con:

- (In)adeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (art. 2, lettera Codice della crisi e l.)

E dunque:

- Squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario ... che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettiva di continuità aziendale per l'esercizio in corso (art. 13, primo comma, C.C.I.I.),

Ma anche:....

Prevedere la «*crisi*», la dimensione finanziaria e la continuità aziendale

Ma ... anche, altri indicatori(1/2):


- sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. (art. 13, primo comma, C.C.I.I.),
- Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (art. 13, primo comma, C.C.I.I.),
- Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni (art. 24, primo comma, lett. a, C.C.I.I.)
- Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiori a quello dei debiti non scaduti (art. 24, primo comma, lett. b, C.C.I.I.),
- Il superamento nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per tre mesi, degli indici di cui al primo e al secondo comma dell'art. 13 C.C.I.I. (art. 24, primo comma, lett. c, C.C.I.I.)

Prevedere la «*crisi*», la dimensione finanziaria e la continuità aziendale

Ma ... anche, segnalazioni da creditori pubblici qualificati (2/2):

- Un debito IVA scaduto è superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore ad euro 10.000.000; (art. 15, secondo comma, lett. a, C.C.I.I.),
- Ritardo nel versamento dei contributi previdenziali di oltre sei mesi per un ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000 (art. 15, secondo comma, lett. b, C.C.I.I.),
- Cartelle esattoriali scadute da oltre novanta giorni per importi superiori per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000. (art. 15, secondo comma, lett. c, C.C.I.I.).

Segnalazioni dei Creditori pubblici qualificati - flowchart




Inquadramento Normativo delle procedure di allerta e indicatori della crisi d'impresa.

4. Indicatori di allerta.

Allerta, quale allerta?

- Allerta come «**procedura**» (art. 12)
obbligo di tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa
- Allerta come «**strumento**» (artt. 12, 13, 14,)
egli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 (organi di controllo) e 15
- Allerta come «**misura**» (art. 15,)
segnalazione effettuata da uno dei creditori qualificati

Le fasi, gerarchia dell'art. 13 (indicatori e indici della crisi – flowchart)



Indici, approccio del CNDCEC: multivariato, gerarchico, con soglie di rilevanza (art. 13, secondo comma, CCII)

Indici, approccio del CNDCEC: multivariato, gerarchico, con soglie di rilevanza:

- **Multivariato:** evidenza di una combinazione di eventi di superamento di soglie di tenuta, la cui emersione congiunta fosse storicamente associata ad elevata probabilità di condurre ad insolvenza.
- **Soglie di rilevanza:** segnali utilizzati in modo diffuso nella pratica aziendalistica ... combinati tra loro per identificare cluster di imprese prossime all'insolvenza; approccio basato sulla combinazione (compresenza) di più segnali di allerta univariati, le relative soglie di allerta sono state individuate mediante un approccio quantitativo oggettivo top-down e ottimizzato sul portafoglio di analisi ...
- **Gerarchico:** l'applicazione degli indici deve avvenire nella sequenza indicata. Il superamento del valore soglia del primo (*i*) rende ipotizzabile la presenza della crisi. In assenza di superamento del primo, si passa alla verifica del secondo (*ii*), e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi. In mancanza del dato, si passa al gruppo di indici di cui all'art. 13, co.2.

Indici, approccio del CNDCEC: multivariato, gerarchico, con soglie di rilevanza (art. 13, secondo comma, CCII)

Gerarchico:

- 1) Patrimonio netto negativo (valore soglia);
- 2) Calcolo del **DSCR** (*debt service coverage ratio*) a sei mesi inferiore a 1;
- 3) Qualora non sia disponibile il DSCR, *superamento congiunto* delle soglie più avanti descritte per i seguenti cinque indici (che devono allertarsi congiuntamente):
 - a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
 - b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
 - c. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
 - d. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
 - e. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo

Indici, approccio del CNDCEC: multivariato, gerarchico, con soglie di rilevanza (art. 13, secondo comma, CCII)



L'allerta, indicatori della crisi, indici, il documento del CNDCEC (art. 13, secondo comma, CCII)

Gerarchico

Art. 13 co. 1, : **NON sostenibilità dei debiti per almeno 6 mesi, ASSENZA** di prospettive di continuità per l'esercizio in corso, adeguatezza mezzi propri mezzi di terzi , ritardi reiterati nei pagamenti (art. 24 «*costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, tra i quali l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni e l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti*»).

Ar. 13 co 2: sfioramento degli indici

I valori-soglia di allerta

SETTORE	Oneri finanziari/ricavi	PATRIMONIO NETTO/DEBITI TOTALI	LIQUIDITÀ A BREVE/PASSIVITÀ A BREVE	CASH/FLOW/ATTIVO	INDEBITAMENTO FISC E CONTRI/ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. ingrosso; (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) Hotel	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

Inquadramento Normativo delle procedure di allerta e indicatori della crisi d'impresa.

5. Gli obblighi di segnalazione a carico degli organi della governace


Gli obblighi di segnalazione a carico degli organi della governace

- Sono previste procedure da seguire da parte dell'organo amministrativo in caso di emersione di indicatori di crisi: il ricorso all'organismo di composizione della crisi (OCRI).
- E' considerato tempestivo l'accesso alla composizione negoziata della crisi presso l'OCRI se effettuata entro tre mesi a decorrere da quando si verifica il superamento degli indicatori di cui all'art. 13 del CCII.

Se, invece, gli organi di controllo *rilevano l'esistenza di fondati indizi della crisi* questi ne danno segnalazione, *immediatamente*, all'organo di controllo.

- L'organo amministrativo deve riferire entro 30 giorni in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese per risolvere la crisi emersa dagli indicatori,
- In caso di mancata adozione nei 60 giorni successivi delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi l'organo di controllo effettuerà segnalazione agli OCRI.
- La tempistica è fondamentale per l'accesso alle misure premiali.

Segnalazioni degli organi di controllo



Gli obblighi di segnalazione a carico degli organi della governace

Il Decreto impone dunque obblighi di segnalazione, oltre che agli amministratori, a due diverse categorie di soggetti

- 1) Organi di controllo, revisore contabile e società di revisione
- 2) Creditori pubblici qualificati.

Questi:

- a. Assumono obblighi precisi, nel cui ambito segnalano l'esistenza di fondati indizi della crisi, basandosi sugli indicatori di crisi come precedentemente definiti
- b) Segnalano situazioni di grave inadempimento

Emerge un contrasto tra obblighi di segnalazione tipicamente anticipatori per i soggetti

- 1) con quelli di segnalazione ex post da grave inadempimento di cui ai soggetti 2)

Gli obblighi di segnalazione a carico degli organi della governance

Organi obbligati alla segnalazione:

- Collegio Sindacale
- Revisore contabile
- Società di revisione

Obblighi ex ante:

«ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni» verifica che l'organo amministrativo valuti

- se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato
- se sussiste l'equilibrio economico finanziario
- qual è il prevedibile andamento della gestione

Obblighi ex post

Segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi

Gli obblighi di segnalazione a carico degli organi della governace

- L'organo di controllo deve segnalare immediatamente per iscritto a quello amministrativo quali siano gli indicatori di crisi che ritiene sussistenti, motivando la propria segnalazione,
- Esigenza di immediatezza significa monitoraggio molto stretto,
- Riferimento al concetto di crisi e agli indicatori di crisi (capacità finanziaria di adempiere, continuità aziendale, entrambi minimo per sei mesi) stabiliti dal CNDCEC o dalla società con attestazione,
- **Per agevolare la intercettazione della crisi, obbligo per le banche di informare gli organi di controllo in caso di variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti (si ritiene anche sospensioni)**

Gli obblighi di segnalazione a carico degli organi della governace

L'organo di controllo fa segnalazione scritta (PEC) a quello amministrativo, descrivendo e motivando gli indicatori di crisi che ritiene sussistere, e fissando un primo termine, non superiore a 30 giorni perché l'organo amministrativo riferisca in ordine alle soluzioni teoricamente individuate e alle iniziative concretamente prese.

In 30 giorni difficilmente vi sarà un Piano ma possibilmente delle Linee Guida e dei Drivers di Piano;

A fronte delle risposte degli amministratori l'organo di controllo ha ulteriori 60 giorni per verificare se vengono concretamente adottate le misure necessarie per superare le crisi (non che la crisi venga superata, ma adottate le misure);

Qualora:

- Non venga data risposta nei 30 giorni alla segnalazione da parte dell'organo di controllo o questa sia comunque inadeguata, ovvero
- Le misure necessarie non vengano adottate nei 60 giorni successivi,

L'organo di controllo procede a segnalare all'OCRI senza indugio, fornendo a questo gli elementi utili alle proprie determinazioni

Gli obblighi di segnalazione a carico degli organi della governace

L'intero iter di segnalazione degli organi di controllo dura max. $30+60 = 90$ giorni

Scenari possibili:

- a) Adozione delle misure ritenute dall'organo di controllo adeguate a superare la crisi (non crisi superata, ma adozione delle misure necessarie), non vi è obbligo di segnalazione a OCRI
 - b) Mancata adozione delle misure necessarie: Segnalazione a OCRI fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni (deroga alla segretezza e no revoca incarico)
- Scenario a) non definito normativamente.
 - Scenario b) causa di esonero per l'organo di controllo dalla responsabilità solidale (ergo nello scenario a) essa sussiste) per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni poste in essere successivamente alla segnalazione da parte dell'organo amministrativo (che non siano conseguenza diretta di azioni adottate prima della segnalazione)

Gli obblighi di segnalazione a carico degli organi della governace

Altri soggetti debbono inviare una segnalazione ad OCRI in caso di inadempimenti gravi ad obblighi di pagamento;

Non siamo di fronte a inadempimenti prospettici ma a veri e propri indicatori di insolvenza ex post;

➤ Soggetti segnalanti: *Agenzia Entrate, INPS e agente della riscossione*. La mancata segnalazione comporta perdita del privilegio

Termine di 90 giorni per: estinguere il debito o regolarizzarlo, essere in regola con la rateazione (art. 3-bis Dlgs 462), ovvero depositare istanza composizione assistita crisi / procedura regolazione crisi e insolvenza.

➤ In mancanza, i creditori pubblici qualificati inviano segnalazione a OCRI.

Grazie per l'attenzione

Daniele Bernardi

Bernardi & Associati
Dottori Commercialisti, revisori legali

S SYNERGIA CONSULTING GROUP
ALLEANZA PROFESSIONALE

- Senior partner studio **Bernardi & Associati** associazione professionale di Dottori Commercialisti, Milano
- Dottore Commercialista, revisore legale, iscritto all'Ordine di Milano,
- Dal 2004 al 2016 Presidente della Commissione consultiva "*Controllo Societario*" istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano,
- Attualmente è professore a contratto nel corso "*Revisione legale*" presso Università degli studi di Milano Bicocca, Laurea triennale in Scienze Economiche Aziendali,
- E' stato professore a contratto, in "*Sistemi amministrativi e controllo, il sistema di controllo del collegio sindacale e delle società di revisione*" presso Università degli studi di Milano Bicocca, Scuola di Economia e Statistica per l'impresa, Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l'Economia, professore a contratto in "*Corporate Governance*" presso l'università degli studi di Milano Bicocca e in "*Internal Auditing e Corporate Governance*" presso l'Università del Piemonte Orientale (UPO), Novara.
- Già componente della commissione "*Sistemi di controllo e collegio sindacale*" presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con delega e coordinamento per le operazioni sociali straordinarie nella Consiliatura chiusa al 31 dicembre 2016.